SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1964

(9ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri » **(674)** (*D'iniziativa dei deputati Fornale ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 103, 105
PAJETTA, *relatore* 104, 105
PALERMO 105
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 105
ROFFI 105

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelini, Bonaldi, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Giancane, Giorgi, Granzotto Basso, Lessona, Morandi, Pajetta Noè, Palermo, Piasenti, Roasio, Roffi, Rosati, Venturi e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

CARUCCI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri: « Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri » (674) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Fornale, Villa, Canestrari e Corona Giacomo: « Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la 5ª Commissione aveva trasmesso, in data 17 settembre, il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non può non rilevare che il provvedimento in esame presenta norme di eccezionale favore a beneficio di un determinato gruppo di ufficiali, trattenuti o richiamati temporaneamente in servizio, i quali verrebbero posti in situazione di privilegio, pur non avendo vinto a suo tempo il concorso. Deve, altresì, rilevarsi, per quanto attiene alla competenza di questa Commissione, che il provvedimento viene a determinare, in effetti, un maggior onere per il bilancio dello Stato, poichè verrebbero trattenuti in servizio in soprannumero dei capitani, con riassorbimento lento nel ruolo.

Quanto sopra considerato, la Commissione finanze e tesoro ritiene di dover esprimere, allo stato degli atti, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento ».

Tuttavia, in data 29 settembre, la stessa Commissione, riesaminato il problema, ha comunicato il seguente, nuovo parere suppletivo:

« La Commissione finanze e tesoro, accertata la non sussistenza di maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto gli ufficiali in oggetto già godono del trattamento economico loro dovuto, e per il passaggio in ruolo effettivo non vi sarebbe ulteriore onere, avendo il Ministero della difesa comunicato che essi, in ogni caso, sarebbero trattenuti in servizio fino al raggiungimento della pensione, comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento ».

P A J E T T A , *relatore*. L'Arma dei carabinieri annovera tra le sue file un certo numero di capitani di complemento che hanno reso segnalati servigi sia in pace, che in guerra. Con legge 6 febbraio 1963, n. 96, fu data facoltà al Ministro della difesa di bandire un concorso per il reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, scegliendoli, mediante concorso, fra i capitani di complemento, nella misura di un quarantesimo. Tale concorso è stato effettuato; ma ne è risultato che, rispettando la proporzione di un quarantesimo, soltanto 12 capitani sono stati immessi negli organici del servizio permanente effettivo, cioè un numero inadeguato sia alle necessità dell'Arma, sia al fine di una definitiva sistemazione di ufficiali benemeriti, i quali, data l'età oramai raggiunta, difficilmente potrebbero inserirsi nella vita civile.

Il disegno di legge oggi al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo di consentire l'aumento della proporzione da un quarantesimo a un ventesimo dei capitani da immettere nel servizio permanente effettivo; in sostanza, di portare da 12 a 24 il numero dei capitani che dal servizio di complemento dovrebbero passare a quello permanente effettivo.

Affinchè non si debba bandire un nuovo concorso, il disegno di legge stesso propone che siano dichiarati vincitori degli altri 12 posti gli altrettanti capitani di complemento che hanno partecipato al concorso recentemente bandito e che, in graduatoria, seguono immediatamente i 12 già passati al servizio permanente effettivo.

Sembra al relatore che il provvedimento in discussione sia logico e, quindi, degno di approvazione, tanto più che non deriverebbe allo Stato alcun onere finanziario, trattandosi di ufficiali che, attualmente, sono in servizio, come, del resto, ha riconosciuto la stessa Commissione finanze e tesoro.

Infine, per non pregiudicare le legittime aspettative dei tenenti dell'Arma che seguono nel ruolo, il disegno di legge prevede ancora, all'articolo 3, che il riassorbimento in soprannumero dei capitani avvenga, con inizio dal 1964, in ragione di un quinto per ciascun anno.

Poichè non si tratta che di consentire il reclutamento straordinario in servizio permanente effettivo di anziani ufficiali, che hanno prestato lodevole servizio e che hanno partecipato all'ultimo concorso ottenendo l'idoneità, non posso che esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

P A L E R M O . In via di massima noi ci dichiariamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in discussione. Peraltro, non vorremmo che con esso si creasse un precedente, in quanto praticamente si consente che siano promossi in servizio permanente effettivo degli ufficiali, i quali hanno partecipato ad un concorso già effettuato, di cui, pur avendo ottenuto l'idoneità, non sono stati, però, dichiarati vincitori. Se instaureremo un principio simile, non si bandiranno infatti, più concorsi fino a che non saranno stati immessi in ruolo tutti coloro che sono risultati nella graduatoria dell'ultimo concorso svoltosi. Tuttavia, poichè si tratta di un provvedimento urgente — per quanto non so se l'Arma dei carabinieri abbia tanta urgenza di infoltire i quadri dei capitani — noi daremo parere favorevole alla sua approvazione, fermo restando, peraltro, che con ciò non intendiamo creare un precedente, ma che ogni qual volta sarà necessario bandire un concorso, esso dovrà essere tenuto regolarmente.

P R E S I D E N T E . Siamo tutti d'accordo, senatore Palermo, con il criterio per cui, in linea di principio, ogni assunzione o promozione debba, se così stabilito, essere effettuata tramite concorso.

P A J E T T A , *relatore*. A quanto è a mia conoscenza, l'organico degli ufficiali dei carabinieri prevede 2.000 unità, mentre attualmente ne sono in servizio 1.400. Comunque, il principio secondo cui, ove previsti, si debba comunque ricorrere ai concorsi, è giusto, e mi trova assolutamente consenziente.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi sembra opportuno far rilevare che si tratta di un ristrettissimo numero di ufficiali dei carabinieri trattenuti in servizio, e che hanno partecipato al concorso bandito in base alla legge 6 febbraio 1963, n. 96. Di tale ristrettissimo numero, soltanto 12 sono stati trasferiti nel ruolo del servizio permanente effettivo, mentre gli altri sono stati dichiarati idonei, ma non vincitori, in quanto non esisteva disponibilità di posti. Quindi, ritengo che il principio in base al quale si debba immettere del personale in ruolo solo attraverso dei concorsi, non subisca alcuna eccezione.

P A L E R M O . Siamo d'accordo; tuttavia, una volta espletato un concorso, esso è concluso, e per nuove immissioni in ruolo deve esserne bandito un altro.

R O F F I . Anche nella scuola si procede in analoga maniera. Ribadisco, però, che in linea generale, noi siamo favorevoli al passaggio nei ruoli attraverso concorsi, senza deroghe a tale fondamentale principio.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ad ogni modo, nel caso particolare — ripeto — si tratta di 12 ufficiali che, avendo già superato un concorso, vengono immessi nel ruolo del servizio permanente effettivo, senza aumento nè di spesa, nè di organico, in quanto essi saranno riassorbiti in ragione di un quinto per ciascun anno. Il problema del possibile aumento dell'organico era l'ostacolo che aveva bloccato la Commissione finanze e tesoro, in quanto era stato ritenuto che, attraverso l'allargamento dei numeri dei posti per il reclutamento straordinario dei capitani in servizio permanente, si modificassero i quadri dei carabinieri. Tuttavia anche tale punto è stato chiarito, per cui al Governo non rimane che sollecitare l'approvazione del disegno di legge da parte della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1963, n. 96, per il reclutamento straordinario

di capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri è elevato da un quarantesimo a un ventesimo del ruolo dei capitani dell'Arma stessa, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

(*È approvato*).

Art. 2.

Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il concorso bandito in esecuzione della legge 6 febbraio 1963, n. 96, risultasse già espletato, saranno dichiarati, vincitori i capitani che nella graduatoria di merito seguono quelli dichiarti vincitori ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le modalità ivi indicate fino alla concorrenza del numero di posti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1963, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Il soprannumero di cui al comma precedente è riassorbito in cinque anni, con inizio dal 1964, in ragione di un quinto per ciascun anno ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari